

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2009016**
Data: **07/12/2016**

Oggetto: **opzione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**
Allegati: **NO**

OPZIONE PER LA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Gentile Associato,

il D.lgs. 127/2015 ha previsto, all'art. 2, co.1, un'opzione per la **memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri** per i soggetti che non sono tenuti all'emissione della fattura.

Le regole tecniche e gli strumenti tecnologici necessari per la memorizzazione e l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri erano stati demandati dall'Agenzia delle Entrate all'emanazione di un Provvedimento specifico: il Provvedimento è stato emanato il 28 ottobre 2016 al n. 182017.

Poiché l'opzione presenta numerose analogie con quella relativa alla trasmissione telematica dei dati della fatture si rimanderà, in taluni casi, a quanto già segnalato nella specifica Circolare "Fattura elettronica B2B e opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute".

a) Ambito applicativo

I soggetti passivi IVA che svolgono **attività di commercio al minuto o assimilate** di cui all'art. 22 del DPR 633/72 possono **optare per la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri e per la loro trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate**.

b) Modalità d'esercizio dell'opzione

Le modalità per l'esercizio dell'opzione sono le **medesime** indicate per l'opzione relativa alla trasmissione telematica delle fatture (vedi Circolare "Fattura elettronica B2B e opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute").

Con il Provvedimento del 01.12.2016 l'Agenzia delle Entrate ha concesso, per il primo anno di applicazione, una **proroga per l'esercizio dell'opzione al 31.03.2017** valevole quindi a partire dall'anno 2017.

Tale opzione ha validità quinquennale e, salvo revoca, si rinnova tacitamente di quinquennio in quinquennio.

c) Modalità di invio dei dati

I soggetti che hanno aderito all'opzione di cui all'art. 2, co.1, del D.Lgs. 127/2015, dovranno **alternativamente**:

- dotarsi di **appositi registratori telematici** in grado di registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare e sigillare elettronicamente e trasmettere in via telematica i dati fiscali (compresi quelli delle fatture);
- assicurare **l'adeguamento dei registratori di cassa in uso alla data dell'01.01.2017**.

Ogni registratore dovrà effettuare una specifica procedura di attivazione e sarà associato ad un QR CODE identificativo.

d) Termini per la trasmissione dei dati

I dati dei corrispettivi dovranno essere trasmessi al momento della chiusura giornaliera, **almeno ogni 5 giorni**.

Il registratore di cassa telematico dovrà:

- generare un file in formato "xml";
- sigillarlo elettronicamente;
- trasmetterlo in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

e) Incentivi alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

I soggetti che aderiranno all'opzione saranno **esonerati dagli obblighi**:

- **certificazione delle operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale;**
- **registrazione** di cui all'art. 24 del DPR 633/72.

Qualora tali soggetti optino anche per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015, beneficeranno anche delle ulteriori agevolazioni proprie di tale adempimento previste dall'art. 3 del medesimo decreto (vedi Circolare "Fattura elettronica B2B e opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute").

Consultazione dei dati

I dati dei corrispettivi e le informazioni trasmessi telematicamente saranno messi a disposizione dei soggetti che hanno esercitato l'opzione, ovvero dei soggetti da loro incaricati o delegati, in un'apposita area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per accedere alle funzioni di consultazione, disponibili mediante l'interfaccia "Fatture e corrispettivi", l'utente deve essere dotato delle credenziali Entratel o Fisconline.

f) Credito d'imposta

Oltre al credito d'imposta pari a 100,00 euro previsto per l'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, è stato previsto un ulteriore credito pari a **50,00 euro** per i soggetti in attività nel 2017 che, oltre ad essere tenuti all'invio dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010 (ovvero in ragione dell'opzione per il regime di cui all'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 127/2015) **hanno optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi** ex art. 2, co. 1, del D.Lgs. 127/2015, **entro il 31.12.2017**, a condizione che gli stessi soggetti abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000,00 euro nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto.

Tale credito viene erogato con le stesse modalità e caratteristiche del credito pari a 100,00 euro per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (vedi Circolare "Fattura elettronica B2B e opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute").

g) Sanzioni

In caso di **omessa, incompleta o non veritiera memorizzazione elettronica o trasmissione** dei dati dei corrispettivi, così come previsto dall'art.2, co. 6, del D.lgs. 127/2015, si applicano:

- la **sanzione** pari al **100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato** (di cui all'art. 6 co. 3 del DLgs. 471/97);
- la **sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero la sospensione dell'esercizio dell'attività**, per un periodo che varia a seconda dell'entità degli importi contestati, nel caso in cui siano state accertate, nell'arco di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi (di cui all'art. 12, co. 2, del DLgs. 471/97).

Cordiali saluti.

Per **AGISCO**
Studio Bondavalli